

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 14

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI e SOLIANI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2002

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività
dell'istituto di credito Bipop-Carire

ONOREVOLI SENATORI. – Il caso e la storia della Bipop-Carire, dalla sua nascita alla fusione con Banca di Roma, ha rappresentato in Italia nei termini più drammatici e problematici un momento tipico di particolare evoluzione e trasformazione degli assetti, delle forme di gestione e delle caratteristiche di fondo del sistema bancario e dei mercati finanziari. Al tempo stesso, la vicenda della Bipop-Carire ha avuto una propria specificità nell'exasperazione delle fortune e delle cadute, dell'innovazione e dell'avventurismo, spinto fino all'illegalità, e dell'abuso della fiducia che operatori, investitori e semplici risparmiatori avevano risposto nella affidabi-

lità della particolare disciplina di regolazione degli istituti bancari e nelle regole di correttezza dell'intermediazione finanziaria.

La vicenda della Bipop-Carire appare perciò paradigmatica. È senz'altro quella di maggiore rilievo in Italia e, altresì, di maggiore criticità circa le problematiche sopra richiamate. Alla fine la delusione è stata forte e diffusa, e rilevante è stata la crisi della fiducia del pubblico nelle istituzioni bancarie e finanziarie private e nelle pubbliche istituzioni di regolazione e vigilanza. In particolare i piccoli risparmiatori e azionisti sono stati vittime di gestioni avventurose, non trasparenti, inquinate da conflitti di interesse,

irregolari sotto diversi profili e non hanno potuto disporre di adeguati poteri di sorveglianza ed effettiva difesa dei loro diritti.

La vicenda è perciò attualmente oggetto di indagini e azioni ispettive e sanzionatorie da parte della Magistratura e, altresì, degli organismi pubblici di vigilanza. Ma essa ha un rilievo grandissimo, non solo sul piano giudiziario e regolamentare ma anche sul piano economico, sociale, civile e, alla fine, politico.

Mai come in questo tempo la trasparenza e l'affidabilità degli atti delle grandi imprese e l'efficacia dei meccanismi di controllo sui loro bilanci sono elemento essenziale di quella fede pubblica e di quel clima di fiducia che costituiscono l'anima e il motore primo ed essenziale di ogni crescita economica. I grandi *crack* e scandali finanziari che hanno riguardato alcune delle più grandi imprese americane e multinazionali, a partire dalla Enron, hanno colpito i mercati e sollecitato l'impegno diretto e primario dei parlamenti e dei governi degli Stati Uniti e di altri paesi per fare luce sui fatti e per ripristinare, su questa base, chiarezza negli atti ed etica nei comportamenti nel campo degli affari e della finanza.

In Italia la recente forte crescita dei mercati finanziari, con l'ingresso in Borsa di un numero sempre più vasto di imprese, e l'accesso all'investimento azionario di quote sempre più alte del risparmio di strati sempre

più vasti di cittadini, rendono necessario rafforzare anche qui regole e strumenti di tutela dei piccoli risparmiatori e azionisti e, in generale quella trasparenza che è la migliore garanzia di tenuta e crescita di un mercato finanziario non ancora consolidato.

La qualità e affidabilità delle regole di trasparenza e dei controlli esercitati all'interno delle imprese e da parte di certificatori e istituzioni pubbliche, quali la Banca d'Italia e la Consob, e la regolazione specifica delle funzioni delle banche, delle fondazioni bancarie e delle società di intermediazione finanziaria, sono elementi essenziali della tenuta del mercato, della coesione sociale e delle condizioni migliori per la crescita.

Occorre, per tutto ciò, non solo accertare esattamente fatti e responsabilità riguardo la vicenda Bipop-Carire, ma soprattutto trarne tutte le segnalazioni e indicazioni utili a migliorare nettamente la trasparenza, l'efficienza e l'affidabilità dei meccanismi e delle regole in materia di *corporate governance*, in particolare nel settore finanziario e bancario.

Una seria inchiesta parlamentare è necessaria per restituire fiducia a imprese, mercati, operatori, risparmiatori e cittadini. Essa è dovuta ai loro diritti e alle loro aspettative, ma è dovuta anche al Parlamento stesso per costituire una base di analisi concreta e aggiornata su cui fondare le urgenti innovazioni legislative.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause che hanno determinato la crisi gestionale e finanziaria dell'istituto di credito Bipop-Carire e sulle azioni illecite ad essa eventualmente collegate.

2. La Commissione ha il compito di:

a) verificare se e quali irregolarità di gestione siano state alla base delle gravi perdite del bilancio 2001, e della conseguente decisione dell'istituto medesimo di proseguire autonomamente la propria attività e, altresì, se e in quale misura tali irregolarità abbiano determinato corsi anomali del titolo e abbiano influito sugli episodi di temporanea sospensione dello stesso dai mercati;

b) verificare lo svolgimento e la correttezza delle relazioni intercorse tra la fondazione bancaria di riferimento e la banca, nonché la congruità della normativa in materia;

c) indagare su eventuali comportamenti e atti in conflitto con gli interessi dell'istituto, posti in essere da componenti del consiglio di amministrazione della Bipop-Carire, dalla nascita della banca fino alla conclusione del processo di fusione con la Banca di Roma;

d) verificare il rispetto del dovere di sorveglianza sulla gestione da parte dei sindaci e dell'obbligo di rendere al mercato un'informazione imparziale e corretta, nonché la correttezza degli atti della società di revisione;

e) accertare l'efficacia e la congruità delle azioni e degli strumenti di controllo

da parte degli organi istituzionalmente demandati alla vigilanza bancaria e a quella sui mercati finanziari;

f) verificare la congruità della normativa vigente in materia societaria, e specificamente finanziaria e bancaria, in relazione alla trasparenza della gestione, all'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto di operazioni irregolari e di atti in conflitto di interesse, al fine di individuare le innovazioni necessarie per una più alta affidabilità dei bilanci e dei mercati e per il rispetto dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonché per rafforzare le garanzie e gli strumenti di controllo e di autotutela dei piccoli azionisti.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla data della sua costituzione e riferisce al Senato della Repubblica con singole relazioni o con relazioni generali ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale, riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,

oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

